COMUNE DI CESENATICO

PROVINCIA DI FORLI' - CESENA

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEI COMITATI DI ZONA

- **Adottato con deliberazione consiliare n. 55 in data 10/07/2009.**
- **Modificato con deliberazione consiliare n.109 in data 23/12/2011.**

I N D I C E

Art. 1 - ISTITUZIONE DEI COMITATI DI ZONA

Art. 2 - SUDDIVISIONE TERRITORIALE.

Art. 3 - ORGANI DELLA ZONA

Art. 4 - IL COMITATO DI ZONA

Art. 5 - ELEZIONI DEL COMITATO DI ZONA

Art. 6 - OPERAZIONI DI VOTO

Art. 7 - COMPETENZE DEL COMITATO DI ZONA

Art. 8 - FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI ZONA

Art. 9 - IL PRESIDENTE

Art. 10 - IL VICE-PRESIDENTE

Art. 11 - ASSEMBLEA DI ZONA

Art. 12 - CESSAZIONE ATTIVITA' DEL COMITATO DI ZONA

Art. 13 - ENTRATA IN VIGORE ED ATTUAZIONE

Art. 1

ISTITUZIONE DEI COMITATI DI ZONA

Il Comune di Cesenatico, al fine di promuovere una più attiva e consapevole partecipazione dei cittadini alla vita politica, culturale, sociale e amministrativa della città, secondo i principi del decentramento democratico sanciti dalla Costituzione della Repubblica e ripresi dall'art. 53 dello Statuto, istituisce i Comitati di Zona quali organismi territoriali di supporto agli organi istituzionali dell'Ente.

Tale organismo è referente degli organi istituzionali per proposte, pareri e segnalazioni relative alla specifica zona di appartenenza.

Il Comitato di Zona concorre a migliorare l'informazione e la reciproca comunicazione tra i cittadini e la pubblica amministrazione, si attiva per promuovere iniziative tese alla valorizzazione e allo sviluppo del territorio rappresentato e si prefigge la tutela degli interessi delle specifiche zone in linea con quanto già definito nello Statuto Comunale e nei successivi articoli che costituiscono il Presente Regolamento.

Il Comitato di Zona riconosce particolare rilevanza ai rapporti con le libere forme associative, anche al fine di favorire ed estendere la partecipazione dei cittadini alla formazione delle decisioni ed al controllo sulla gestione dei servizi di interesse per la specifica zona.

Il Comitato di Zona è organismo rappresentativo, a base volontaristica, degli interessi delle singole comunità. Il suo funzionamento non deve costituire onere per l'Amministrazione Comunale.

Sul sito internet del Comune sarà dedicata apposita sezione web, dove oltre al regolamento, alle informazioni relative alle candidature ed elezioni, vengono riportati i recapiti dei rappresentanti dei Comitati, le lettere di convocazione e i verbali delle riunioni, iniziative in corso ect..

Art. 2

SUDDIVISIONE TERRITORIALE

Ai fine del presente Regolamento, il territorio del Comune di Cesenatico si considera suddiviso nelle seguenti otto zone.

1. Centro Storico e Boschetto
2. Ponente e Zadina;
3. Madonnina – S. Teresa
4. Cannucceto;
5. Sala;
6. Villalta e Borella
7. Bagnarola;
8. Valverde e Villamarina;

Gli elettori di ogni singola zona sono identificati nei cittadini di Cesenatico che vi risiedono e in coloro che, siano essi residenti in Cesenatico o non residenti, vi esercitano attività economica con apposita sede. Le zone sono definite secondo la planimetria allegata, che costituisce parte integrante del presente regolamento.

Art. 3

ORGANI DELLA ZONA

Sono organi della zona:

- il Comitato di Zona
- il Presidente del Comitato di Zona
- l'Assemblea di Zona
- il Vice Presidente

Il Presidente è coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni da un Vice-Presidente.

Art. 4

Il COMITATO DI ZONA

L'assemblea definisce il numero dei componenti del Comitato di Zona, numero compreso fra 5 e 11 componenti e che comprende anche il Presidente; in ogni caso il numero dei componenti deve essere dispari.

I componenti dei Comitati di Zona esercitano il loro mandato gratuitamente.

Possono essere candidati a componenti del Comitato di Zona i soggetti che possiedono i requisiti di cui all'art. 2, comma 2, che abbiano compiuto il 18° anno di età.

Non possono essere eletti componenti del Comitato di Zona coloro che si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità e incompatibilità prevista per i consiglieri comunali. Non può inoltre essere eletto componente del Comitato di zona colui che riveste cariche elettive pubbliche comunali, provinciali, regionali o nazionali né componente di altro Comitato di Zona del Comune di Cesenatico.

Il componente il Comitato di zona è tenuto a informare se sopravvengono motivi di incompatibilità e verrà considerato decaduto dal Comitato di Zona e sostituito qualora durante l'esercizio del mandato emergessero condizioni di ineleggibilità o di incompatibilità od anche a seguito di assenze ingiustificate in misura superiore al 50% delle riunioni svolte in un anno.

Le condizioni di decadenza di cui sopra vengono verificate dal Comitato di Zona e comunicate dal Presidente al Sindaco che provvederà alla formale notifica all'interessato il quale potrà presentare le proprie eventuali contro deduzioni entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento.

In caso di decadenza, dimissioni, morte di uno dei suoi membri, durante il mandato, si procederà alla sua sostituzione con il primo dei non eletti.

Il Comitato di Zona rimane in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio Comunale che ha ratificato l'elezione e svolge le sue funzioni fino al giorno precedente l'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio Comunale.

Qualora il Comitato di Zona non adempia alle proprie funzioni o, a seguito di dimissioni, decadenza o altra causa, sia ridotto alla metà dei suoi membri, il Sindaco convoca l'Assemblea per le necessarie determinazioni ed eventuale sostituzione.

Art. 5

ELEZIONE DEL COMITATO DI ZONA

Il Sindaco, entro 180 gg.[1] dalla sua nomina, convoca mediante forme idonee di

[1] N.B. per la legislatura 2011-2016 il termine è stato stabilito in 300 giorni.

pubblicità la prima Assemblea di Zona, alla quale possono partecipare tutti gli elettori della zona medesima come individuati all'art.2, ai fini della determinazione del numero dei componenti il Comitato e la loro relativa elezione.

L'Assemblea al suo interno e con votazione segreta elegge i componenti il Comitato di Zona fra i soggetti che possiedono i requisiti di cui all'art. 2, comma 2, che hanno presentato la propria dichiarazione di candidatura. Le dichiarazioni di presentazione di candidatura devono essere depositate presso l'Ufficio del Segretario Comunale o di un funzionario suo delegato, almeno 15 gg. prima della data delle elezioni.

Le dichiarazioni devono contenere i seguenti elementi:

- dati anagrafici completi e residenza del candidato;
- per coloro che non sono residenti nella zona, indicazione dell'attività economica ivi esercitata e della relativa sede;
- dichiarazione di disponibilità all'accettazione della carica sottoscritta dal candidato unitamente alla indicazione della zona per la quale il candidato si candida;
- dichiarazione del possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere comunale e di assenza di motivi di incompatibilità.

L'elenco dei candidati predisposto per ordine alfabetico verrà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune almeno 8 gg. prima della data fissata per l'assemblea **e sarà posto, oltre che sulla scheda stessa, anche al di fuori della stanza posta come seggio**.

Il Sindaco curerà la diffusione dell'elenco dei candidati nella forma più ampia possibile.

Art. 6

OPERAZIONI DI VOTO

Tutti gli elettori della zona, che abbiano compiuto il 18° anno di età, e muniti di un documento di riconoscimento, potranno esprimere il voto apponendo una croce o altro segno attestante inequivocabilmente la propria volontà di voto in un apposito spazio a fianco del nome del candidato indicato nella scheda dove è prestampato l'elenco dei candidati.

Allo scopo verrà costituito un seggio **nel relativo quartiere** formato da un Presidente, designato dal Sindaco e scelto fra i consiglieri e assessori comunali, e due scrutatori scelti dall'Assemblea.

Al termine delle operazioni di voto avverrà lo scrutinio delle schede e verrà redatto un verbale contenente l'elenco degli eletti. In caso di parità di voti tra due o più candidati **si procederà a sorteggio**. Gli esiti delle elezioni saranno comunicati al Sindaco.

Art. 7

COMPETENZE DEL COMITATO DI ZONA

Il Comitato di Zona esercita le proprie funzioni in coerenza ed uniformità con gli obiettivi generali della pubblica amministrazione.

Le funzioni del Comitato di Zona sono:

- Consultive, propositive e di iniziativa preventive nei riguardi delle attività attinenti l'Amministrazione Comunale, con esclusivo riferimento agli interessi della zona;
- di partecipazione, mediante l'indizione di incontri ed assemblee con i cittadini e/o gli utenti dei servizi per conoscerne i bisogni e i problemi;

Art. 8

FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI ZONA

Il Comitato di Zona si riunisce su convocazione del Presidente, o di colui che ne svolge legalmente le veci, ogni qualvolta lo ritenga opportuno. Può essere altresì convocato su richiesta del Sindaco e su richiesta della maggioranza dei componenti; in caso di richiesta di convocazione, il Presidente deve riunire il Comitato entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa.

Nell' avviso di convocazione, da trasmettersi con ogni mezzo, anche posta elettronica, dovrà essere indicato il luogo della riunione, la data e l'ora, e l'ordine del giorno. Il Presidente si organizza, avvalendosi della collaborazione dei componenti il Comitato, per l'invio e recapito degli avvisi. La convocazione è comunicata al Sindaco.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente, in subordine o in caso di assenza dal Vice Presidente o dal componente anziano. Gli elettori, che non sono stati eletti componenti del comitato, hanno diritto di ascoltare, ma non di intervenire.

Le sedute del Comitato di Zona sono pubbliche e ne deve essere data la massima divulgazione.

Le sedute del Comitato di Zona sono valide se interviene la maggioranza dei componenti. Ogni decisione o parere del Comitato di Zona si ritiene validamente approvato quando ottiene la maggioranza assoluta dei votanti presenti. L'espressione del voto dei componenti il Comitato di Zona è effettuata in forma palese.

Il verbale delle adunanze è l'atto che documenta la volontà espressa dal Comitato di Zona, attraverso le decisioni e i pareri espressi. Alla sua redazione provvede un componente del Comitato di Zona nominato all'inizio della seduta dal Presidente ed è firmato da quest'ultimo e da colui che ne ha curato la redazione. **Esso sarà inviato al Sindaco che provvederà a renderlo pubblico.**

Alle sedute del Comitato di Zona possono essere invitati, con diritto di parola, amministratori, tecnici ed esperti, nonchè cittadini e rappresentanti di comitati e associazioni che comunque non hanno diritto di voto.

Art. 9

IL PRESIDENTE

Viene nominato Presidente il candidato che ha ottenuto il maggior numero di preferenze, salvo rinuncia volontaria da parte del diretto interessato. Nel suddetto caso la carica di Presidente passerà a chi avrà ottenuto il maggior numero di preferenze dopo il primo e così a seguire in caso di ulteriori rinunce volontarie.

Il Presidente:

- rappresenta la zona;
- convoca e presiede il Comitato di Zona, ne fissa l'ordine del giorno;
- cura i rapporti con l'Amministrazione Comunale;
- convoca e presiede le assemblee;
- assicura la più ampia informazione delle attività ed iniziative della zona;

Art. 10

IL VICE-PRESIDENTE

Il Vice Presidente collabora con il Presidente nell'attuazione della volontà del Comitato e

lo sostituisce nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento.

Viene nominato Vice Presidente il candidato che ha ottenuto il secondo maggior numero di preferenze, salvo rinuncia volontaria da parte del diretto interessato. Nel suddetto caso la carica di Vice Presidente passerà a chi avrà ottenuto il terzo maggior numero di preferenze e così a seguire in caso di ulteriori rinunce volontarie.

Art. 11

ASSEMBLEA DI ZONA

L'Assemblea è strumento di partecipazione dei cittadini della zona alla vita pubblica, favorisce il contatto diretto tra la popolazione e gli organi della zona, informa i cittadini sull'attività degli organi stessi e promuove la loro partecipazione.

L'assemblea è formata da tutti gli aventi diritto al voto della zona, individuati ai sensi dell'art. 2.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Comitato di Zona:

- su determinazione del Comitato quando lo ritenga necessario;almeno due volte all'anno.
- su richiesta del Sindaco.
- su richiesta di almeno 100 aventi diritto al voto della zona, individuati ai sensi dell'art. 2.

Della convocazione è data comunicazione al Sindaco e ai Consiglieri Comunali, e sarà resa pubblica in ogni forma ritenuta opportuna.

L'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli elettori intervenuti ed è presieduta dal Presidente del Comitato di Zona.

Art. 12

CESSAZIONE ATTIVITA' DEL COMITATO DI ZONA

Il Sindaco farà cessare l'attività del Comitato di Zona, nei seguenti casi:

- per sopravvenuta impossibilità di operare degli organi del Comitato di Zona per un periodo superiore a mesi dodici.
- per inosservanza da parte degli organi del Comitato di Zona delle disposizioni di cui al presente regolamento.

Art. 13

ENTRATA IN VIGORE ED ATTUAZIONE

Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello dell'intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione del Consiglio Comunale.

La prima Assemblea di Zona verrà convocata dal Sindaco entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento